



Porto di Ortona

Ordinanza n. 95 del 28/07/2025

OGGETTO Regolamento per le operazioni di alaggio e varo nel porto di Ortona.

VISTO la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.

VISTO ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;

VISTO il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTO il D.lgs 27 luglio 1999, n. 272 recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81/2008, in quanto applicabile, in attuazione dell'art.1 legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come da ultimo modificato con Legge 215/2021,



pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, di conversione del Decreto-legge n. 146/2021;

CONSIDERATO che, nel porto di Ortona è presente uno scalo di alaggio libero all'uso pubblico sito a nord della banchina di Riva, che, rappresenta l'unico punto idoneo all'alaggio e varo di unità di piccolo tonnellaggio;

VISTE le note inviate dalla Capitaneria di Porto di Ortona di cui ai prot. n. 17173 del 11/10/2023. n°2301 del 29.01.2024, n°11993, del 11.06.2025 e da ultimo n. 15165 del 22/07/2025 assunto al prot. 14628/2025;

CONDIERATO necessario dettare una puntuale disciplina in relazione alla gestione delle suddette operazioni al fine di tutelare la pubblica incolumità, assicurando ogni idonea misura atta a prevenire sinistri a detrimento della generale sicurezza delle operazioni che si svolgono in ambito portuale, sia presso aree pubbliche che assentite in regime concessorio;

VISTI gli artt. 17, 30, 62, 68, 81, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

È approvato e reso esecutivo il Regolamento allegato parte integrante della presente Ordinanza Regolamento per le operazioni di alaggio e varo nel porto di Ortona.

Il regolamento suddetto entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio di questa Autorità di sistema portuale.

Art. 2

I contravventori alle norme contenute nel regolamento approvato con la presente Ordinanza oltre ad essere responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, ai sensi degli articoli 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione così come modificati dalla Legge 28 dicembre 1993 n.561;

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il Regolamento approvato con la presente Ordinanza.

Ancona, 28/07/2025

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino



REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI ALAGGIO E VARO NELL'AMBITO DEL PORTO DI ORTONA

Articolo 1

Nell'ambito del porto di Ortona nello scalo di alaggio ubicato a nord della banchina di Riva e destinata alla pubblica fruizione, l'alaggio e /o il varo di unità navali avvengono nel rispetto e con le modalità previsto nel presente Regolamento.

Articolo 2

Nell'ambito del Porto di Ortona le operazioni di alaggio e varo di unità navali presso lo scivolo pubblico possono essere effettuate per conto proprio in modo autonomo per unità di piccolo tonnellaggio munite di idoneo carrello secondo le caratteristiche disciplinate nel presente provvedimento.

Articolo 3

Gli armatori/proprietari di piccole unità munite di idoneo carrello e idonei argani/verricelli, che intendono alare o varare le proprie unità presso lo scalo pubblico del Porto di Ortona, devono inoltrare apposita comunicazione all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e per conoscenza alla Capitaneria di porto di Ortona, con almeno 48h di preavviso, conforme al modello in allegato 1, debitamente compilata con le seguenti informazioni:

1. Nome e numero dell'unità;
2. tonnellata di stazza lorda e dislocamento;
3. lunghezza fuori tutto;
4. larghezza massima fuori ossatura;
5. tipo di operazione richiesta;
6. giorno e ora di effettuazione dell'operazione;
7. quantità di carburante ed eventuali pesi presenti a bordo.

Sullo scalo di alaggio del porto di Ortona è autorizzato l'alaggio ed il varo di unità di stazza lorda non superiore a 8 (otto) tonnellate.

Ogni proprietario/armatore effettuerà le operazioni a proprio rischio e pericolo e sarà responsabile personalmente per eventuali danni cagionati a persone e/o cose.

La sosta in porto, di autoveicoli e dei carrelli dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario ad eseguire le suddette operazioni con l'osservanza della disciplina di accesso in ambito portuale.

Articolo 4

L'ordine di precedenza è determinato dalla data e dall'ora di inizio delle operazioni.

In caso di coincidenza parziale o totale dei tempi di effettuazione delle operazioni, le operazioni di varo hanno la precedenza su quelle di alaggio.

A parità di tipo di operazione si avrà riguardo alla data e al numero di assunzione a protocollo dell'Autorità di Sistema della comunicazione.



Alle imbarcazioni che abbiano subito danni tali da compromettere la galleggiabilità spetta la precedenza assoluta. La predetta circostanza dovrà denunciata all'Autorità marittima ai sensi dell'art. 182 cod. nav. e dell'art. 60 del D.lgs 18.7.2005, n. 171, fermi restando gli eventuali obblighi di legge in materia di visita da parte di un organismo riconosciuto/ente tecnico.

Qualora all'ora prevista per l'alaggio o il varo di un'unità, questa non fosse pronta, dovrà essere presentata una nuova comunicazione per l'attribuzione di un nuovo ordine di precedenza nel rispetto di quanto stabilito ai sensi degli art. 3 e 4 del presente Regolamento.

Articolo 5

Le operazioni di alaggio/varo devono essere eseguite nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. È vietata l'esecuzione delle operazioni di alaggio e varo in ore notturne, con condizioni meteorologiche sfavorevoli, salvo in caso di forza maggiore e in caso di comprovate situazioni di emergenza e previo nulla osta dell'Autorità di Sistema, sentita l'Autorità marittima.
- b. Divieto di svolgere le operazioni di alaggio/varo per unità di lunghezza superiore ai 10 m.l. e di stazza lorda superiore alle 8 t.s.l.;
- c. è consentito esclusivamente l'utilizzo di carrelli stradali di tipo "leggero", con divieto di impiego di carri gru e/o travel lift di grosse dimensioni e peso;
- d. è vietato effettuare le operazioni di alaggio e/o varo in carenza di comunicazione inviata all'Autorità di Sistema Portuale, da esibirsi, a richiesta, agli organi di polizia;
- e. divieto di sosta di qualsiasi veicolo all'interno dello scalo di alaggio e della strada di accesso che, da via Cervana, dà accesso allo scalo di alaggio, se non per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni di alaggio/varo tramite carrello stradale; la mancata osservanza della presente prescrizione, oltre a costituire violazione amministrativa dell'art. 1161 comma 2, saranno punite anche ai sensi delle disposizioni contenute nel d.lgs. 30 aprile 1992 n° 285 "Codice della strada" e s.m.i. e nel D.P.R. n° 495, in data 16 dicembre 1992 e s.m.i., comportando l'immediata rimozione forzata del veicolo, con spese a carico del trasgressore;
- f. le operazioni dovranno essere eseguite a distanza di sicurezza dal ciglio di banchina;
- g. le operazioni di varo/alaggio non dovranno essere eseguite qualora nel raggio di metri 20 (venti) siano in corso operazioni di rifornimento combustibile, saldatura/lavori con fiamma, in genere operazioni potenzialmente pericolose e/o incompatibili;
- h. dovranno essere poste tutte le azioni prescritte in materia, di sicurezza e tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro previste dalle normative in vigore anche al fine di evitare rischi da interferenza;
- i. le operazioni dovranno avvenire con l'adozione dei necessari dispositivi di protezione individuale e collettiva, previsti per la tipologia di operazione, atti a prevenire qualunque pregiudizio alla salute e alla sicurezza fisica delle persone addette, ciò sulla base delle valutazioni dei rischi da condurre direttamente da parte del soggetto titolare delle operazioni medesime;
- j. in corrispondenza della rampa di alaggio/varo, la movimentazione delle imbarcazioni dovrà avvenire sempre nello spazio compreso tra le due righe marginali di colore giallo tracciate a terra;
- k. ai fini dell'accesso e dell'utilizzo della rampa di alaggio/varo, provvederà direttamente il soggetto titolare delle operazioni di alaggio/varo alla rimozione manuale delle barriere mobili di sicurezza poste a delimitazione della rampa medesima, nonché al puntuale ripristino delle medesime barriere di sicurezza non appena sia stato effettuato detto accesso;



- l. sull'unità navale che dovrà essere alata/varata non devono essere presenti persone, sporgenze od ingombri ed inoltre dovrà essere scarica di merci e di liquidi o gas infiammabili e/o inquinanti;
- m. il soggetto titolato all'esecuzione delle attività di alaggio/varo dovrà provvedere a tutte le operazioni di pulizia degli spazi interessati dalle operazioni medesime, al termine di queste ultime;
- n. non dovranno essere costituite situazioni pregiudizievoli alla pubblica incolumità, adottando tutte quelle precauzioni atte ad assicurare la prevenzione di incidenti;
- o. dovrà porsi ogni possibile cautela affinché non vengano causati danni alla banchina ed alle infrastrutture portuali in genere; in tale ottica l'AdSP si ritiene manlevata da qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone eventualmente derivanti dalle attività di varo/alaggio;
- p. il titolare delle operazioni di alaggio/varo dovrà verificare direttamente che non ci siano nelle vicinanze persone e/o mezzi non autorizzati e comunque non interessate alle operazioni di alaggio/varo;
- q. dovrà essere evitata ogni forma di inquinamento marino e ambientale, col divieto assoluto di disperdere rifiuti di ogni genere nell'ambito del demanio marittimo e delle zone portuali.

L'Autorità di Sistema Portuale e l'Autorità Marittima potranno disporre in ogni momento, per ragioni di pubblico interesse e/o per mancata ottemperanza alle superiori prescrizioni, la sospensione delle operazioni, nonché l'immediato sgombero dello scivolo eventualmente occupato da imbarcazioni tirate a secco.

Articolo 6

La comunicazione relativa alle attività di operazioni di varo ed alaggio di cui al presente Regolamento non costituisce titolo per occupazione permanente o temporanea del suolo demaniale.



ALLEGATO 1

**Spett.le AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**
segreteria@pec.porto.ancona.it

E P.C. Spett.le **Capitaneria di Porto di Ortona**

OGGETTO: Regolamento recante la disciplina delle operazioni di alaggio e varo -Porto di Ortona
Comunicazione per operazioni eseguite per conto proprio (art. 3 lett a)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ a
_____ il _____ residente in _____
Prov. _____ via _____ CAP _____ codice
fiscale _____
Recapiti: Tel _____ Mail _____ Pec _____

in qualità di proprietario/armatore dell'unità sotto individuata¹

COMUNICA

Che presso lo scivolo pubblico ubicato nel porto di Ortona in data _____ provvederà a effettuare la seguente operazioni

Alare

Varare

A tal fine DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

Nome e numero dell'unità	
Tonnellata di stazza lorda	
Dislocamento	
Lunghezza fuori tutto in metri	
Larghezza massima fuori ossatura	
Tipo di operazione richiesta	
Giorno e ora di effettuazione dell'operazione	
Quantità di carburante ed eventuali pesi presenti a bordo	

Per quanto sopra, dichiara inoltre quanto segue:

- di essere a conoscenza e di rispettare le vigenti disposizioni di cui al Regolamento recante la disciplina delle operazioni di alaggio e varo in oggetto;
- Si impegna a svolgere le operazioni a proprio rischio e pericolo con assunzione di piena responsabilità per eventuali danni cagionati a persone e/o cose.
- Si impegna in caso di danni procurati alle infrastrutture e/o beni portuali, a segnalare senza indugio il fatto alla Autorità di Sistema Portuale e alla Capitaneria di Porto, assumendosene ogni connessa responsabilità laddove allo stesso riconducibile
- Si impegna a limitare la sosta sullo scalo di alaggio e nella strada di accesso dalla via Cervana di autoveicoli e dei carrelli al tempo strettamente necessario ad eseguire le suddette operazioni con l'osservanza della disciplina di accesso in ambito portuale



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

- di manlevare, sin da ora, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone eventualmente derivanti dalle attività di cui alla presente richiesta

Data _____

Firma

Allegare documento di identità